20121 Milano
C.so Venezia, 49
Telefono: 02/7750.1

Telefax 7750.488

Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 maggio 2002, presso l'Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Milano, si sono incontrati i seguenti signori:

per Vorwerk Folletto s.a.s.	Ciro Sinatra Andrea Cassini
per l'Unione del Commercio	Emanuela Cambrini Elisa Merola
per Assolombarda	Alberto Devilacqua
per la Filcams-CGIL Nazionale	Massimo Nozzi
per la Fisascat-Cisl Nazionale	Salvatore Falcone
per la Uiltucs-Uil Nazionale	Francesco D'Amico
per la Uiltucs-Uil Milano	Luca Carenzi
per la Filcams-Cgil Milano	Vito Schiavone
per la Fisascat-Cisl Milano	Luigino Pezzuolo e Pippo Foti
per la Fim-Cisl Milano	Giuseppe Mansolillo
per le RSA/RSU	Enrica Brambilla, Saverio Galizia, Patrizia Lostia, Piera Gabriella Brognoli, Franco Bruno, Paolo Matteazzi, Simona Iberti, Roberta Melle

premesso che

- l'azienda in data 22.2.2002 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali il passaggio di tutto il personale amministrativo e di vendita all'area contrattuale del Terziario, con decorrenza 1° marzo 2002;
- tale decisione è conseguente alla riorganizzazione societaria della Vorwerk Folletto, attuata dapprima con lo scorporo della componente produttiva, oggi in capo alla società Vorwerk Manufacturing, e quindi con la configurazione della attività aziendale quale pura commissionaria commerciale deputata esclusivamente alla distribuzione dei prodotti;
- negli incontri sindacali del 6 e 7 marzo u.s. sono state illustrate ai Rappresentanti sindacali le motivazioni che hanno determinato tale decisione;

- nell'incontro del 19 aprile u.s. le Parti hanno definito un percorso finalizzato all'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, fermo restando il mantenimento dei diritti acquisiti;
- nel successivo incontro del 10 maggio u.s. le Parti hanno dato avvio al processo di armonizzazione;

tutto ciò premesso, le Parti ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi conseguenti alla variazione di area contrattuale, fermo restando l'applicazione del CCNL Terziario, hanno raggiunto il presente accordo sui seguenti specifici istituti contrattuali

1. Inquadramento

Con decorrenza 01.06.2002 le categorie previste dal CCNL Industria Privata Metalmeccanica verranno sostituite dai livelli previsti dal CCNL del terziario.
Nella tabella che segue sono descritte le corrispondenze tra i due CCNL che saranno applicate per il trasferimento dei livelli di inquadramento contrattuale da Metalmeccanico a Terziario.

Industria Metalmeccanica	Terziario
7° Quadri	Quadri
7° Impiegati	1°
6°	2°
5°	3
4	4
3	5

2. Retribuzione

Ai dipendenti Vorwerk Folletto in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo a cui viene applicato il CCNL del Terziario, sarà garantito il globale trattamento retributivo annuo in essere adottando la soluzione qui di seguito esposta per conciliare il fatto che i due contratti prevedono un diverso numero di mensilità annue.

Per ragioni tecniche i nuovi cedolini stipendio entreranno in vigore con la corresponsione della mensilità di giugno p.v.

Le Parti concordano quindi di mantenere invariato l'attuale importo della retribuzione mensile in modo da corrispondere in tredici mensilità - redistribuite come infra previsto - quanto oggi annualmente percepito nel regime del CCNL Metalmeccanico, con esclusione del premio feriale, che confluirà nella 14ma mensilità. Tale premio feriale conseguentemente cesserà di essere erogato come tale per divenire componente della 14ma mensilità.

3. Quattordicesima mensilità

Al fine di riconoscere comunque l'erogazione annuale di una 14ma mensilità, in conformità a quanto previsto dal CCNL Terziario, ogni anno verrà corrisposta la mensilità aggiuntiva nella quale confluisce il premio feriale ad oggi esistente.

La 14ma mensilità sarà costituita gradualmente con le seguenti modalità:
erogazione di Euro 619,75, corrispondente all'ex premio feriale;
tale importo verrà progressivamente integrato fino a concorrenza dell'intero importo della 14ma mensilità così come previsto dal vigente CCNL terziario.
L'importo annualmente erogato si consolida e ad esso viene aggiunta una percentuale della retribuzione di fatto del mese di giugno secondo la tabella sotto indicata:
Luglio 2002 erogazione del 15% della retribuzione di fatto del mese di giugno
Anno 2003 aggiunta di un ulteriore 20% della retribuzione di fatto del mese di giugno
Anno 2004 aggiunta di un ulteriore 20% della retribuzione di fatto del mese di giugno
Nel 2005 verrà erogata l'intera 14ma mensilità.

4. Scatti di anzianità

A decorrere dalla data di variazione dell'area contrattuale di riferimento al personale attualmente in forza è mantenuto il numero degli scatti già maturati.
Per gli scatti futuri si applicherà quanto previsto dal CCNL Terziario. Il valore degli scatti già maturati secondo quanto previsto dal CCNL Metalmeccanico sarà riportato a superminimo individuale non assorbibile.
Gli scatti di anzianità hanno la cadenza prevista dal CCNL Terziario con l'eccezione dello scatto in corso di maturazione alla data del 30 giugno 2002 che sarà riconosciuto secondo i tempi previsti dal CCNL Metalmeccanico.
Il personale già in forza al 16 luglio 1979 manterrà la condizione di miglior favore esclusivamente per i tempi di maturazione degli scatti.
A partire dal 30.06.2002 riprenderà la maturazione degli scatti come previsto dal CCNL Terziario per coloro che hanno maturato per intero il numero degli scatti previsti dal CCNL Metalmeccanico.

5. Malattia, Infortunio sul lavoro (trattamento economico)

Quale trattamento di miglior favore per il personale attualmente in forza, l'Azienda riconoscerà con decorrenza 01.06.2002 l'integrazione al 100% di quanto dovuto dall'INPS dal 4° al 20° giorno, riconoscerà inoltre l'integrazione al 100% del trattamento dovuto dall'INAIL in caso di infortunio. Per tutti i nuovi assunti saranno in vigore le norme previste dal CCNL Terziario.
Transitoriamente, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, al personale attualmente in forza saranno applicate le norme del CCNL Industria Metalmeccanica in materia di periodo di comporto.

6. Lavoro straordinario

Con decorrenza 01.06.2002 verranno incrementate del 5% le maggiorazioni per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 60, Seconda Parte, del CCNL Terziario.

7. Ferie

A far data dal 01.06.2002 verrà applicato quanto previsto dal CCNL del Terziario: 22 giorni lavorativi annui da computarsi su cinque giorni settimanali. Ai lavoratori attualmente in forza con un'anzianità aziendale superiore ai 18 anni verrà mantenuto il trattamento di miglior favore previsto dal CCNL Metalmeccanico.
Il suddetto trattamento di miglior favore verrà riconosciuto anche ai lavoratori che nel corso del corrente anno matureranno i 18 anni di anzianità aziendale.

8. Permessi retribuiti

Con decorrenza 01.06.2002 verrà applicato quanto previsto dall'art. 68 del vigente CCNL Terziario. Per quanto concerne le modalità di fruizione le Parti convengono, in deroga a quanto previsto dal CCNL citato, la possibilità di utilizzo entro i 24 mesi successivi all'anno di maturazione.

9. Quadri – Quas

La vigente polizza di assistenza sanitaria resterà in vigore fino alla scadenza del contratto di assicurazione prevista per il 31.12.2002.
Entro il 30 ottobre 2002 le Parti si incontreranno per confrontare i rispettivi livelli di prestazioni assicurative garantite.

10. Previdenza Integrativa (passaggio Fonte-Cometa)

Compatibilmente con i tempi tecnici necessari si provvederà al trasferimento delle coperture assicurative dal fondo Cometa al fondo Fonte. Il contributo a carico del datore di lavoro, per il personale attualmente in forza, quale trattamento di miglior favore, viene mantenuto nella misura dell'1,20%. Resta inteso che eventuali aumenti di aliquote fissati da successivi rinnovi del CCNL non comporteranno ulteriori aumenti per la Società bensì assorbiranno sino a concorrenza quanto già erogato dall'Azienda.

11 Dichiarazioni finali

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il prossimo mese di settembre per verificare lo stato applicativo del presente accordo dandosi atto che i trattamenti in esso regolati danno luogo ad una condizione globalmente migliorativa.
Inoltre le Parti, richiamandosi all'accordo del 5 luglio 2002 – capitolo Relazioni Sindacali – convengono sull'opportunità di individuare forme di rappresentanza dei lavoratori della sede e degli uffici commerciali all'interno del coordinamento nazionale dei rappresentanti dei lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Vorwerk Folletto s.a.s.

per l'Unione del Commercio

per Assolombarda

per la Filcams-CGIL

per la Fisascat-Cisl

per la Uiltucs-Uil

per la Fim-CISL

per le RSA/RSU

VERBALE DI ACCORDO

In data 29 Maggio 2002 in Roma si sono incontrate la Società Vorwerk Folletto s.a.s. rappresentata dai Sig. Angelo LIANI Direttore Commerciale e Ciro SINATRA Responsabile Risorse Umane

e

Le OO.SS. Nazionali:

FILCAMS/CGIL rappresentata dal Sig. Massimo NOZZI
FISASCAT/CISL rappresenta dal Sig. Salvatore FALCONE
UILTuCS/UIL rappresentata dal Sig. Francesco D'AMICO
La RSA Nazionale degli **Assistenti Vendita** nelle persone dei Signori:

Alfredo MOSCHINI (FILCAMS/CGIL), Francesco RESTOLFER (FILCAMS/CGIL), Pasquale PRESTA (FILCAMS/CGIL), Gilberto CACCIAMANI (FISASCAT/CISL); Luigi RADICCHI (FISASCAT/CISL), Luigi SANTARELLI (FISASCAT/CISL), Michele VALLETTA (FISASCAT/CISL), Mirco IACOPETTI (UILTuCS/UIL), Giovanni PANTALEO (UILTuCS/UIL), Assistenti Vendita della Vorwerk Folletto S.a.S.;

premesso che

- l'azienda in data 22.2.2002 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali il passaggio di tutto il personale amministrativo e di vendita all'area contrattuale del Terziario, con decorrenza 1° marzo 2002;
- tale decisione è conseguente alla riorganizzazione societaria della Vorwerk Folletto attuata dapprima con lo scorporo della componente produttiva, oggi in capo alla società Vorwerk Manufacturing, e quindi con la configurazione della attività aziendale quale pura commissionaria commerciale deputata esclusivamente alla distribuzione dei prodotti;

- negli incontri sindacali del 4 dicembre 2001 e 11 aprile 2002 sono state illustrate ai Rappresentanti sindacali le motivazioni che hanno determinato tale decisione ed è stato individuato un percorso finalizzato all'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, fermo restando il mantenimento dei diritti acquisiti;

tutto ciò premesso le Parti, ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi conseguenti alla variazione di area contrattuale, fermo restando l'applicazione del CCNL Terziario, hanno raggiunto il seguente accordo sui seguenti specifici istituti contrattuali:

1. **Inquadramento**

Con decorrenza 01.06.2002 gli Assistenti Vendita saranno inquadrati nella 1^ categoria del vigente CCNL Dipendenti Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi – Parte Speciale per gli Operatori di Vendita

2. **Retribuzione**

Ai dipendenti Vorwerk Folletto in forza alla data di stipula del presente accordo e con decorrenza dal 1 marzo 2002 sarà garantito il globale trattamento retributivo annuo in essere adottando la soluzione qui di seguito esposta per conciliare il fatto che i due contratti prevedono un diverso numero di mensilità annue.

Per ragioni tecniche i nuovi cedolini stipendio entreranno in vigore con la corresponsione della mensilità di giugno p.v.

Le Parti concordano quindi di mantenere invariato l'attuale importo della retribuzione mensile in modo da corrispondere in tredici mensilità - redistribuite come infra previsto - quanto oggi annualmente percepito nel regime del CCNL Metalmeccanico.

3. **Quattordicesima mensilità**

Al fine di riconoscere comunque l'erogazione annuale di una 14ma mensilità, con il periodo di paga del mese di luglio di ogni anno sarà corrisposta una mensilità aggiuntiva.

La 14ma mensilità sopra delineata sarà gradualmente costituita con le seguenti modalità: nel mese di luglio 2002 sarà erogato il 20 % della retribuzione in essere nel mese di giugno; un ulteriore 20% sarà erogato nel mese di luglio 2003 portando al 40 % la quota complessivamente corrisposta; un ulteriore 20% sarà erogato nel mese di luglio 2004 portando al 60 % la quota complessivamente corrisposta; un ulteriore 20% sarà erogato nel mese di luglio 2005 portando al 80 % la quota complessivamente corrisposta; dal mese di luglio 2006 con l'erogazione del residuo 20 % la 14^ mensilità sarà corrisposta per intero.

4. **voci retributive**

Le voci componenti le attuali retribuzioni mensili fisse di cui al CCNL Industria metalmeccanica verranno redistribuite in modo da costituire le voci previste dal CCNL Terziario (paga base, contingenza, terzo elemento o assegno supplementare). Tale redistribuzione sarà effettuata attingendo in prima istanza e fino a capienza dalla voce superminimo individuale.

Nel mese di marzo 2002 è stato erogato, quale anticipo dell'aumento contrattuale previsto a luglio 2002 dal CCNL Terziario, l'aumento contrattuale previsto dal CCNL Metalmeccanico. Con il previsto aumento contrattuale del CCNL Terziario di gennaio 2003 si procederà a conguagliare le differenze per il periodo luglio/dicembre 2002.
In occasione del rinnovo del contratto nazionale agli Operatori di Vendita sarà applicata la dinamica retributiva del 3^ livello del CCNL Terziario parte generale.

5. **Scatti di anzianità**

A decorrere dalla data di variazione dell'area contrattuale di riferimento al personale attualmente in forza è mantenuto il numero degli scatti già maturati.
Per gli scatti futuri gli Assistenti Vendita matureranno un numero di scatti non limitato quale condizione di miglior favore mentre il valore dello scatto sarà quello previsto al 3^ livello CCNL Terziario. Il valore degli scatti già maturati secondo quanto previsto dal CCNL Metalmeccanico sarà riportato a superminimo individuale non assorbibile.
Gli scatti di anzianità hanno la cadenza prevista dal CCNL Terziario con l'eccezione dello scatto in corso di maturazione alla data del 30 giugno 2002 e di quelli relativi al personale assunto prima del 1979 che manterranno la condizione di miglior favore.

6. **Malattia, Infortunio sul lavoro (trattamento economico)**

Quale trattamento di miglior favore per il personale attualmente in forza, l'Azienda riconoscerà con decorrenza 01.06.2002 l'integrazione al 100% di quanto dovuto dall'INPS dal 4° al 20° giorno; riconoscerà inoltre l'integrazione al 100% del trattamento dovuto dall'INAIL in caso di infortunio. Per tutti i nuovi assunti saranno in vigore le norme previste dal CCNL Terziario.

7. **Ferie**

A far data dal 01.06.2002 sarà applicato quanto previsto dal CCNL del Terziario: 22 giorni annui da computarsi su cinque giorni settimanali. Ai lavoratori attualmente in forza con un'anzianità aziendale superiore ai 18 anni sarà mantenuto il trattamento di miglior favore previsto dal CCNL Metalmeccanico.
Il suddetto trattamento di miglior favore sarà riconosciuto anche ai lavoratori che nel corso del corrente anno matureranno i 18 anni di anzianità aziendale.

8. **Permessi retribuiti**

Con decorrenza 01.06.2002 sarà applicato quanto previsto dal vigente CCNL Terziario. Per quanto concerne le modalità di fruizione le Parti convengono, in deroga a quanto previsto dal CCNL citato, la possibilità di utilizzo entro i 24 mesi successivi l'anno di maturazione.

9. Previdenza Integrativa (passaggio Fonte-Cometa)

Compatibilmente con i tempi tecnici necessari si provvederà al trasferimento delle coperture assicurative dal fondo Cometa al fondo Fonte. Il contributo a carico del datore di lavoro, per il personale attualmente in forza, quale trattamento di miglior favore, viene mantenuto nella misura dell'1,20%. Resta inteso che eventuali aumenti di aliquote fissati da successivi rinnovi del CCNL non comporteranno ulteriori aumenti per la Società bensì assorbiranno sino a concorrenza quanto già erogato dall'Azienda.

10 Dichiarazioni finali

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il prossimo mese di settembre per verificare lo stato applicativo del presente accordo dandosi atto che i trattamenti in esso regolati danno luogo ad una condizione globalmente migliorativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. VORWERK FOLLETTO S.a.S.

p.la FILCAMS/CGIL

p.la FISASCAT/CISL

p.la UILTuCS/UIL

p.la R.S.A. Nazionale

VERBALE DI ACCORDO

In data 29 Maggio 2002 in Roma si sono incontrate la Società Vorwerk Folletto s.a.s. rappresentata dai Sigg. Angelo LIANI Direttore Commerciale e Ciro SINATRA Responsabile Risorse Umane

e

Le OO.SS. Nazionali:

FILCAMS/CGIL rappresentata dal Sig. Massimo NOZZI
FISASCAT/CISL rappresenta dal Sig. Salvatore FALCONE
UILTuCS/UIL rappresentata dal Sig. Francesco D'AMICO
La RSA Nazionale dei **Capi Distretto** nelle persone dei Signori:

Angelo STEFANINI (FILCAMS/CGIL), Maurizio ZINETTI (FILCAMS/CGIL), Giuseppe ESPOSITO (FISASCAT/CISL), Mario GHIOTTO (UILTuCS/UIL), Renzo RIZZI (FISASCAT/CISL), Francesco LUPPINO (UILTuCS); Michelangelo COZZOLINO (FISASCAT/CISL) Capi Distretto della Vorwerk Folletto S.a.S.

premesso che

- l'azienda in data 22.2.2002 ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali il passaggio di tutto il personale amministrativo e di vendita all'area contrattuale del Terziario, con decorrenza 1° marzo 2002;
- tale decisione è conseguente alla riorganizzazione societaria della Vorwerk Folletto attuata dapprima con lo scorporo della componente produttiva, oggi in capo alla società Vorwerk Manufacturing, e quindi con la configurazione della attività aziendale quale pura commissionaria commerciale deputata esclusivamente alla distribuzione dei prodotti;
- negli incontri sindacali del 4 dicembre 2001 e 11 aprile 2002 sono state illustrate ai Rappresentanti sindacali le motivazioni che hanno determinato tale decisione ed è stato individuato un percorso finalizzato all'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, fermo restando il mantenimento dei diritti acquisiti;

tutto ciò premesso le Parti, ai fini dell'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi conseguenti alla variazione di area contrattuale, fermo restando l'applicazione del CCNL Terziario, hanno raggiunto il seguente accordo sui seguenti specifici istituti contrattuali:

1. **Inquadramento**

Con decorrenza 01.06.2002 le categorie previste dal CCNL Industria Privata Metalmeccanica verranno sostituite dai livelli previsti dal CCNL del Terziario.
Nella tabella che segue sono descritte le corrispondenze tra i due CCNL che saranno applicate per il trasferimento dei livelli di inquadramento contrattuale da Metalmeccanico a Terziario.

Industria Metalmeccanica	Terziario
7° Quadri	Quadri
7° Impiegati	1°
6°	2°
5°	3
4	4
3	5

2. **Retribuzione**

Ai dipendenti Vorwerk Folletto in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo a cui viene applicato il CCNL del Terziario, sarà garantito il globale trattamento retributivo annuo in essere adottando la soluzione qui di seguito esposta per conciliare il fatto che i due contratti prevedono un diverso numero di mensilità annue.

Per ragioni tecniche i nuovi cedolini stipendio entreranno in vigore con la corresponsione della mensilità di giugno p.v.

Le Parti concordano quindi di mantenere invariato l'attuale importo della retribuzione mensile in modo da corrispondere in tredici mensilità - redistribuite come infra previsto - quanto oggi annualmente percepito nel regime del CCNL Metalmeccanico.

3. **Quattordicesima mensilità**

Al fine di riconoscere comunque l'erogazione annuale di una 14ma mensilità, come previsto dal CCNL Terziario, con il periodo di paga del mese di luglio di ogni anno verrà corrisposta una mensilità aggiuntiva.

La 14ma mensilità sopra delineata sarà gradualmente costituita con le seguenti modalità: nel mese di luglio 2002 sarà erogato il 20 % della retribuzione in essere nel mese di giugno; un ulteriore 20% sarà erogato nel mese di luglio 2003 portando al 40 % la quota complessivamente corrisposta; un ulteriore 20% sarà erogato nel mese di luglio 2004 portando al 60 % la quota complessivamente corrisposta; un ulteriore 20% sarà erogato nel mese di luglio 2005 portando al 80 % la quota complessivamente corrisposta; dal mese di luglio 2006 con l'erogazione del residuo 20 % la 14^ mensilità sarà corrisposta per intero.

4. **Voci Retributive**

Le voci componenti le attuali retribuzioni mensili fisse di cui al CCNL Industria metalmeccanica verranno redistribuite in modo da costituire le voci previste dal CCNL Terziario (paga base, contingenza, terzo elemento,assegno supplementare, eventuale indennità di funzione Quadro). Tale redistribuzione verrà effettuata ove necessario attingendo in prima istanza e fino a capienza dalla voce superminimo individuale. Nella ricostruzione della retribuzione mensile e della quattordicesima mensilità (come sopra illustrata), nel caso in cui limitatamente agli importi dell'indennità di funzione Quadro non vi fosse capienza, si procederà aggiungendo l'importo dell'indennità di funzione Quadro alla retribuzione mensile e detraendo l'importo di tale indennità fino a concorrenza dalle provvigioni indirette mensilmente corrisposte.

Nel mese di marzo 2002 è stato erogato, quale anticipo dell'aumento contrattuale previsto a luglio 2002 dal CCNL Terziario, l'aumento contrattuale previsto dal CCNL Metalmeccanico. Con il previsto aumento contrattuale del CCNL Terziario di gennaio 2003 si procederà a conguagliare le differenze per il periodo luglio/dicembre 2002.

5. **Scatti di anzianità**

A decorrere dalla data di variazione dell'area contrattuale di riferimento al personale attualmente in forza è mantenuto il numero degli scatti già maturati.
Per gli scatti futuri i Capi Distretto matureranno un numero di scatti non limitato quale condizione di miglior favore mentre il valore dello scatto sarà quello previsto dal CCNL Terziario. Il valore degli scatti già maturati secondo quanto previsto dal CCNL Metalmeccanico sarà riportato a superminimo individuale non assorbibile.
Gli scatti di anzianità hanno la cadenza prevista dal CCNL Terziario con l'eccezione dello scatto in corso di maturazione alla data del 30 giugno 2002 e di quelli relativi al personale assunto prima del 1979 che manterrà la condizione di miglior favore.
A partire dal 30.06.2002 riprenderà la maturazione degli scatti come previsto dal CCNL Terziario per coloro che hanno maturato per intero il numero degli scatti previsti dal CCNL Metalmeccanico.

6. **Malattia, Infortunio sul lavoro (trattamento economico)**

Quale trattamento di miglior favore per il personale attualmente in forza, l'Azienda riconoscerà con decorrenza 01.06.2002 l'integrazione al 100% di quanto dovuto dall'INPS dal 4° al 20° giorno, riconoscerà inoltre l'integrazione al 100% del trattamento dovuto dall'INAIL in caso di infortunio. Per tutti i nuovi assunti saranno in vigore le norme previste dal CCNL Terziario.

7. **Ferie**

A far data dal 01.06.2002 verrà applicato quanto previsto dal CCNL del Terziario: 22 giorni lavorativi annui da computarsi su cinque giorni settimanali. Ai lavoratori attualmente in forza con un'anzianità aziendale superiore ai 18 anni verrà mantenuto il trattamento di miglior favore previsto dal CCNL Metalmeccanico.
Il suddetto trattamento di miglior favore verrà riconosciuto anche ai lavoratori che nel corso del corrente anno matureranno i 18 anni di anzianità aziendale.

8. Permessi retribuiti

Con decorrenza 01.06.2002 verrà applicato quanto previsto dall'art. 68 del vigente CCNL Terziario. Per quanto concerne le modalità di fruizione le Parti convengono, in deroga a quanto previsto dal CCNL citato, la possibilità di utilizzo entro i 24 mesi successivi all'anno di maturazione.

9. Quadri – Quas

La vigente polizza di assistenza sanitaria resterà in vigore fino alla scadenza del contratto di assicurazione prevista per il 31.12.2002.
Entro il 30 ottobre 2002 le Parti si incontreranno per confrontare i rispettivi livelli di prestazioni assicurative garantite.

10. Previdenza Integrativa (passaggio Fonte-Cometa)

Compatibilmente con i tempi tecnici necessari si provvederà al trasferimento delle coperture assicurative dal fondo Cometa al fondo Fonte. Il contributo a carico del datore di lavoro, per il personale attualmente in forza, quale trattamento di miglior favore, viene mantenuto nella misura dell'1,20%. Resta inteso che eventuali aumenti di aliquote fissati da successivi rinnovi del CCNL non comporteranno ulteriori aumenti per la Società bensì assorbiranno sino a concorrenza quanto già erogato dall'Azienda.

11 Dichiarazioni finali

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il prossimo mese di settembre per verificare lo stato applicativo del presente accordo dandosi atto che i trattamenti in esso regolati danno luogo ad una condizione globalmente migliorativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Vorwerk Folletto s.a.s.

per la Filcams-CGIL

per la Fisascat-Cisl

per la Uiltucs-Uil

per la RSA Nazionale